

La natura del benefattore determina la misura dell'agevolazione

Aspetti fiscali

Previsto il 65 per cento per le persone fisiche e il 50 per enti e società

Il social bonus rientra tra le forme di sostegno introdotte dalla Riforma del Terzo settore per sostenere gli enti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Si tratta di agevolazioni fiscali destinate a tutti coloro che effettuano liberalità per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli Ets.

L'agevolazione è costituita da un credito d'imposta che spetta a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, enti o imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

La natura del benefattore determina la misura del bonus, che è pari al 65% dell'erogazione per le persone fisiche e al 50% per gli enti e le società.

Il credito spetta, però, entro un limite, anche questo differenziato. In particolare, per le persone fisiche e gli enti che non svolgono

sfera imprenditoriale derivante dalle attività commerciali eventualmente esercitate.

Tutti gli offerenti devono utilizzare il credito d'imposta in tre quote annuali di pari importo, nonché effettuare le liberalità mediante sistemi di pagamento tracciabili e riportare nella causale del versamento il riferimento al social bonus, all'Ets beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.

Come stabilito dal Regolamento di attuazione, le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata la liberalità, fermo restando che la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei



Chi effettua la liberalità può utilizzare il credito di imposta in tre quote annuali di pari importo

periodi successivi, fino a completo esaurimento.

Il credito relativo alle liberalità dei titolari di reddito di impresa, invece, deve essere utilizzato in compensazione mediante il Modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la liberalità; in caso di mancato utilizzo della quota annuale, l'importo residuo

attività commerciali il beneficio è pari al 15% del reddito imponibile, mentre per i titolari di reddito d'impresa il tetto è il 5% dei ricavi annui. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, pertanto, dovranno applicare il primo se la liberalità afferisce alla sfera personale o istituzionale e il secondo se, invece, la donazione è relativa alla

può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi.

Il bonus, infine, non rileva né ai fini delle imposte sui redditi, né dell'Irap, né si applicano i limiti annuali per l'utilizzo dei crediti d'imposta.

—**P. Cl.**

—**G. Se.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA